



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 155

OGGETTO: **Atto di indirizzo per l'integrazione dell'“Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano” con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) “Redenta Floriani” di Castel Ivano, con riferimento al periodo dal 19/10/2026 al 30/11/2027.**

L'anno duemilaventisei addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **09:30**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'integrazione dell'“*Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano*” con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) “*Redenta Floriani*” di Castel Ivano, con riferimento al periodo dal 19/10/2026 al 30/11/2027.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 di data 01/07/2025, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16/06/2006 n. 3 “*Norme in materia di autonomia del Trentino*” e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27/04/2010, la Comunità Valsugana e Tesino è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- la L.P. 27/07/2007 n. 13 “*Politiche sociali nella Provincia di Trento*” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:
 - a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della Legge provinciale n. 3 del 2006;
 - b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
 - c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento provinciale ad operare in ambito socio-assistenziale costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- Visto l'art. 3 comma 3 (*Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali*) della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “*Politiche sociali nella provincia di Trento*”, il quale prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;
- Visto l'art. 31 “*Interventi socio-assistenziali*” della L.P. 13/2007, il quale recita che “*gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno*”, ricomprendendo tra questi, al punto c), gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- Visto l'art. 34 della L.P. 13/2007, che tratta nello specifico degli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;

- Considerato che gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati prioritariamente a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, attraverso l'offerta del necessario supporto assistenziale e la mobilitazione di tutte le ulteriori risorse attivabili;
- Atteso che il citato art. 34 della L.P. 13/2007 al comma 2. lettera b) riporta tra i servizi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia, anche i *“servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare”*;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 2187 di data 23/12/2024, recante *“Approvazione del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”*;
- Acclarato che il Centro servizi per anziani, secondo quanto stabilito dal *“Catalogo dei servizi socio-assistenziali”* della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2187 di data 23/12/2024, recante *“Approvazione del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”*, appartiene all'aggregazione funzionale *“ambito semi-residenziale” – “età anziana” – 3.10 “Centro servizi per anziani”*, e si qualifica quale *“Servizio a carattere diurno, che si svolge nell'arco dell'intera giornata, o con orari più limitati, finalizzato a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la loro permanenza nel proprio ambiente di vita. Il modello organizzativo è basato su un approccio che mira alla prevenzione, all'invecchiamento attivo e alla promozione dell'inclusione sociale, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all'altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle caratteristiche dell'utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento. Può essere prevista una sede specifica, oppure un modello organizzativo “diffuso” nel territorio con sedi distribuite. La scelta può essere determinata dalla possibilità di garantire lo spostamento delle persone. Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell'ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l'isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro servizi può essere disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività”*;
- Considerato che tale servizio è dunque rivolto a persone anziane o persone che si trovano in una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale;
- Acclarato che ormai da anni il Settore socio-assistenziale della Comunità si avvale della collaborazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) di Borgo Valsugana, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, Pieve Tesino e – da maggio 2022 - anche di Roncegno Terme, per la fornitura dei pasti destinati alle persone che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Preso atto che l'APSP *“San Lorenzo e S. Maria della Misericordia”*, è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona istituita con Legge regionale n. 7 del 21/09/2005 ed opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo contesto, è autorizzata, accreditata e convenzionata con la Provincia autonoma di Trento per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi;
- Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*, così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *“Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*, le Comunità possono affidare direttamente ad Enti pubblici strumentali dei Comuni o della Comunità, ivi comprese le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, i servizi pubblici privi d'interesse economico;

- Visto altresì l'art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*, al comma 4 prevede che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;
- Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*, in analogia a quanto stabilito a livello nazionale dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*), all'articolo 16-bis (*Forme di collaborazione fra istituzioni*) al comma 2-bis prevede che *"Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- Accertato che tali norme prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria quali, nello specifico, l'attività di comune progettazione di interventi mirati a prestare servizi a favore delle categorie di beneficiari in condizione di fragilità appartenenti a determinati territori, promozione sociale e pubblico interesse e che per tali accordi si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 (*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*), commi 2 e 3 della medesima Legge 241/1990;
- Atteso che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), oggi Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), hanno tradizionalmente perseguito nei secoli, in una complessiva azione di tutela dei diritti della persona, l'opera di assistenza ai poveri, ai minori e agli anziani, alle donne e agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà, mantenendo un proprio autonomo ruolo e qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli Enti pubblici istituzionalmente preposti;
- Considerato che per quanto concerne l'aspetto cooperativistico, che costituisce uno dei presupposti necessari per stipulare un accordo tra Amministrazioni, l'art. 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del D.Lgs. 36/2023 recita al comma 1. che *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*;
- Atteso che la Comunità Valsugana e Tesino intende avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogati da parte dell'APSP *"San Lorenzo e S. Maria della Misericordia"*, a supporto della gestione del Centro di Servizi *"Villa Prati"* nel Comune di Castel Ivano, in perfetta aderenza ai propri rispettivi fini statutari, in un'ottica volta esclusivamente al conseguimento di un interesse pubblico;
- Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano applicazione nel caso di specie, essendo soddisfatte le condizioni ed i presupposti indicati dall'articolo 7 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi comuni, nonché viene rispettato quanto stabilito dalla direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE e la quale

prevede che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri debba rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza;

- Visto il considerando n. 5 della suddetta direttiva 24/2014/UE, prevede che *“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per [...] la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria”*;
- Acclarato che, in tal senso, l'APSP dovrà svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- Preso atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 6 della predetta direttiva 24/2014/UE *“gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”*;
- Preso altresì atto che ai sensi del succitato articolo 15 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, il presente Accordo non si configura pertanto come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra servizi di derivazione pubblica, in cui entrambi pongono al servizio l'uno dell'altro le proprie strutture e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati;
- Posto che gli Enti si accordano congiuntamente per gestire detta progettualità secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili quali ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- Acclarato che l'APSP *“Redenta Floriani”* opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo ambito è autorizzata, accreditata e convenzionata per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi;
- Visto il decreto del Presidente della Comunità n. 165 di data 14/11/2025, recante *“Atto di indirizzo per stipulazione di un “Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano” con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) “Redenta Floriani” di Castel Ivano, avente validità dal 01/12/2025 al 30/11/2027”*;
- Vista la successiva determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 964 di data 28/11/2025, con la quale si sono assunte le relative obbligazioni giuridiche ed impegni di spesa a favore dell'APSP *“Redenta Floriani”*;
- Visto l'*“Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano”* con l'APSP *“Redenta Floriani”*, assunto al Repertorio della Comunità n. 837 di data 02/12/2025;
- Visto l'art. 14 c. 1 del citato *“Accordo di cooperazione”*, il quale recita che *“Qualora dovesse sorgere la necessità di ampliare le attività rese dall'APSP a favore della Comunità, integrando l'Accordo con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, la Comunità e l'APSP ne concorderanno*

tempi, modalità e costi aggiuntivi. Tale ampliamento avverrà con scambio di corrispondenza o, qualora necessario, sottoscrivendo un eventuale atto aggiuntivo”;

- Acclarato che vi è la necessità di assicurare una diversa sede alle attività del Centro, in quanto presso la struttura “Villa Prati” di Castel Ivano dovranno essere attuati dei lavori strutturali, che rendono incompatibile la presenza anche delle attività del Centro, per un periodo attualmente non definibile;
- Visto in tal senso lo Schema di integrazione dell’*“Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano”* da stipulare con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Floriani” di Castel Ivano, avente validità dal 19/10/2026 al 30/11/2027” di cui all’allegato sub A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Preso atto che, ai fini del presente provvedimento, l’importo massimo complessivo presunto di tale integrazione dell’*Accordo* di cooperazione, per il suddetto periodo, viene stabilito in **€ 34.890,32 + IVA** di legge;
- Considerato che gli impegni di spesa relativi saranno assunti con specifico successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale;
- Vista la Legge 136 del 13/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- Atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 maggio 2001, n. 207, il settore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è stato completamente trasformato. La legge regionale di recepimento della suddetta normativa nazionale, ed in particolare la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente *“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”* ha previsto infatti il riordino di tali istituzioni ed in particolare la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, in Trentino Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP);
- Acclarato che la summenzionata legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, all’art. 2, comma 1, recita che *“È azienda pubblica di servizi alla persona l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico attribuitagli secondo le modalità previste dalla presente legge, il quale si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici”*;
- Preso atto che, trattandosi di un’integrazione dell’*Accordo di cooperazione* già assunto al Repertorio della Comunità n. 837/2025, per la medesima *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico;
- Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l’attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto, consentendo altresì di apportare allo Schema di integrazione dell’*Accordo* approvato, ulteriori modificazioni successive, in accordo tra le Parti contraenti, purché di carattere non sostanziale;
- Valutato altresì di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale la sottoscrizione dell’integrazione dell’*Accordo* di cooperazione di cui al presente provvedimento;
- Valutato infine di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige”* e s.m., stante la necessità di assicurare la continuità del servizio a decorrere dal 19/10/2026;

- Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del *"Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige"*, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;
- Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"* così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*;
- Vista la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*;
- Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017"*;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante *"Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*;
- Visto il *"Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"* approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il *"Codice di comportamento dei dipendenti"*, adottato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, recante *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)"*;
- Visto il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28/12/2017;
- Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"* e s.m.;
- Visto lo Statuto della Comunità, per quanto compatibile con la L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- Visto il decreto del Commissario n. 15 di data 25/01/2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 di data 16/12/2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed i relativi allegati;
- Visto il decreto del Presidente n. 3 di data 08/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01/04/2026;

- Visto il decreto del Commissario n. 17 di data 29/01/2026, di individuazione, nella figura del Segretario reggente e RPCT dell'Ente, del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Visto il decreto del Presidente n. 60 di data 30/03/2026 di nomina dei Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;
- Visto il decreto del Presidente n. 61 di data 30/03/2026, di approvazione del *"Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino"* e s.m.i.;
- Preso atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo al Responsabile di Settore, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"*, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. Di dare indirizzo, per le motivazioni in premessa esposte, al Responsabile del Settore socio-assistenziale, affinché venga siglata un'integrazione dell'*"Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi "Villa Prati" nel Comune di Castel Ivano"* con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona *"Redenta Floriani"* di Castel Ivano, avente validità dal 19/10/2026 al 30/11/2027, al fine di assicurare una diversa sede alle attività del Centro di servizi, in quanto presso la struttura *"Villa Prati"* di Castel Ivano dovranno essere attuati dei lavori strutturali, che rendono incompatibile la presenza anche delle attività del Centro, per un periodo attualmente non definibile;
2. Di approvare lo Schema di integrazione dell'*"Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi "Villa Prati" nel Comune di Castel Ivano"* da stipulare con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona *"Redenta Floriani"* di Castel Ivano, avente validità dal 19/10/2026 al 30/11/2027 di cui all'allegato sub A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che, ai fini del presente provvedimento, l'importo massimo complessivo presunto di tale integrazione dell'*Accordo* di cooperazione, per il suddetto periodo, viene stabilito in **€ 34.890,32 + IVA** di legge;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa relativi saranno assunti con specifico successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale;
5. Di demandare gli impegni relativi a specifico successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale;
6. Di prendere atto che l'APSP dovrà svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

7. Di dare atto che, trattandosi di un'integrazione dell'*Accordo di cooperazione* già assunto al Repertorio della Comunità n. 837/2025, per la medesima *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico;
8. Di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale la sottoscrizione dell'integrazione dell'*Accordo* di cooperazione di cui al presente provvedimento;
9. Di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto, consentendo altresì di apportare allo Schema di integrazione dell'*Accordo* approvato, ulteriori modificazioni successive, in accordo tra le Parti contraenti, purché di carattere non sostanziale;
10. Di dare atto che, con riferimento al presente provvedimento, non sussistono in capo al Responsabile di Settore, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*", approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
11. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "*Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige*" e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, di cui all'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE</p> <p><i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>IL SEGRETARIO REGGENTE</p> <p><i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.